



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare dell'Azienda Sociosanitaria Figure 3: nomina del Responsabile unico di procedimento ed approvazione progettuale per la stipula contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31.10.2017" e con deliberazione n. 547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353 del 02.08.2018;

Considerate le competenze che l'art. 45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di "Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda", in particolare l'Allegato 1 che al punto 15 indica i "provvedimenti di stipula (...) di contratti" e al punto 22 i "provvedimenti di assegnazione al Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture" (oggi Direttore S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico Responsabile dell'Area Tecnica ndr) "di incarichi interni per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici" ricompresi fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32

comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i. con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Visti le Linee guida aggiornate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in particolare numero 1 e 2, recanti rispettivamente "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e "Offerta economicamente più vantaggiosa" ed il "Bando tipo" approvato dall'A.N.A.C. con delibera n. 723/2018, nonché gli altri atti attuativi del Codice dei contratti sinora emanati;

Ritenuto di procedere all'espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in due lotti funzionali in considerazione dell'importo e delle dimensioni complessive dell'appalto e dei singoli servizi da espletare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, 51, 60 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito Codice), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice e dell'art. 1 comma 3 della L.55/14.6.2019;

Valutato di procedere, per l'affidamento dei servizi, attraverso la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per ognuno dei due distinti lotti posti a gara, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del Codice, per gli incarichi affidati nel termine temporale massimo di due anni così come previsto dall'accordo stesso, in considerazione delle caratteristiche e delle peculiari modalità esecutive, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 23 comma 12 e 111 comma 1 del Codice e dei vantaggi che lo stesso presenta in termini di semplificazione delle procedure e contenimento dei costi per economie di scala derivanti dall'aggregazione della domanda, trattandosi di servizi ripetuti con lo stesso schema, nonché di flessibilità dello strumento che non vincola l'Amministrazione aggiudicatrice alla stipula dei successivi contratti attuativi;

Dato atto che, in ragione di quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la procedura sarà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sistema Sintel, messa a disposizione in via di convenzione fra Regione Liguria ed A.R.I.A. di Regione Lombardia;

Considerato da parte del Direttore proponente che l'Area Tecnica non ha la disponibilità di un numero sufficiente di dipendenti tecnici tale da permettere lo svolgimento di tutti i compiti previsti per l'esecuzione dei servizi tecnici e attinenti all'architettura ed ingegneria necessari per l'attuazione degli interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale aziendale;

Rilevato dallo stesso che, nonostante in esito all'analisi della funzione tecnico/edile siano state previste iniziative finalizzate all'ottimizzazione degli assetti organizzativi, è stata confermata l'impossibilità di ovviare alle suddette carenze con la conseguente necessità di affidare gli stessi all'esterno, ricorrendo all'espletamento di una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Valutata la nomina, ai sensi dell'art. 31 del suddetto decreto, del proponente Direttore quale Responsabile unico di procedimento (di seguito *Rup*);

Redatta internamente la documentazione tecnico - amministrativa necessaria per addivenire alla stipulazione dell'accordo quadro in oggetto, costituita dai seguenti documenti, allegati rispettivamente sub A), B), C), D) ed E): schema di contratto normativo con inclusi due fac-simile di

singoli ordini, schema di disciplinare di gara, capitolato speciale, determinazioni dei corrispettivi e fac simile dichiarazione, con riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie;

Evidenziato che l'accordo-quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.

Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al contratto normativo, «*vengano posti in essere [...] dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo.*

[Dallo stesso] discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi)[...] (Deliberazione 20 febbraio 2007, n. 40).»; conforme, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n.77 /2018 ;

Considerato quindi che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio, proporzionate al valore a base d'asta della procedura che si intende intraprendere per la scelta del contraente. (...)

Rilevato che il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell'obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni *ex contractu* o comunque nate in base atto di volontà della pubblica amministrazione, la scadenza dell'obbligazione (e quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt.1183 e 1185 codice civile) e quindi in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria), quando il titolo per l'impegno sarà maturato e completamente realizzato, cioè all'adozione del provvedimento di aggiudicazione (conforme, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n.77 /2018 in fattispecie relativa all'affidamento di beni e servizi in accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 ed art.183 T.U.E.L.);

Tenuto conto che l'importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto della presente gara è pari ad euro 1.295.473,81 per il lotto uno e ad euro 1.136.116,73 per il lotto due, compreso l'aumento del quinto ex art. 106 comma 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i., oltre IVA (22%) e oneri di legge e costituisce tetto di spesa dell'accordo quadro;

Ritenuto di inviare il presente atto alla Struttura Complessa aziendale Programmazione e Gestione delle Forniture per l'indizione e l'aggiudicazione della gara, delegando il Rup alla sottoscrizione del relativo contratto, approvato in schema sub A);

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

- 1) di nominare il proponente Direttore quale Responsabile unico di procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) di approvare la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la stipula dell' accordo quadro in oggetto, costituita dai seguenti documenti allegati sub A), B), C), D) ed E): schema di contratto normativo con inclusi due fac-simile di singoli ordini, schema di disciplinare di gara, capitolato speciale, determinazioni dei corrispettivi e fac simile dichiarazione, con riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie;
- 3) di espletare la gara a procedura aperta per la stipula di contratto di accordo quadro ex art.54 comma 3 e 60 *Codice* con un solo operatore economico per affidare i servizi di ingegneria e architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale, ai sensi degli articoli 35, 51, 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice e dell'art. 1 comma 3 della L.55/14.6.2019;
- 4) di dare atto che l'importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto della presente accordo quadro è pari ad euro 1.295.473,81 per il lotto uno e ad euro 1.136.116,73 per il lotto due, compreso l'aumento del quinto ex art. 106 comma 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i, oltre IVA (22%) ed oneri di legge e costituisce tetto di spesa dell'accordo quadro;
- 5) di demandare alla Struttura Complessa aziendale Programmazione e Gestione delle Forniture l'inserimento dell'accordo quadro in oggetto all'interno della Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di inviare il presente atto alla stessa Struttura per l'indizione e l'aggiudicazione della gara, delegando nel contempo il Rup alla sottoscrizione del contratto approvato in schema sub A);
- 6) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

- 7) di dare atto che la presente deliberazione è composta di cinque pagine e dei seguenti allegati :
Allegato A): schema di contratto normativo con inclusi due fac-simile di singoli ordini;
Allegato B): schema di disciplinare di gara; Allegato C) capitolato speciale; Allegato D)
determinazioni dei corrispettivi; Allegato E) fac simile dichiarazione e così in totale di
duecentotrentatre pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia)